

## il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Federico Sinicato

Ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

# Proc. n. 55S/2018 a carico di Enrico Rocchinotti PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Simone Laureti, Direttore del Circolo La Pinetina Golf Club, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Enrico Rocchinotti;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Enrico Rocchinotti che, in occasione della gara Al-An Tricot Cup disputatasi in data 13.10.2018 presso La Pinetina Golf Club, avrebbe sollevato e ripiazzato la palla in ostacolo in un punto diverso da quello ove originariamente giaceva e non avrebbe aggiunto il colpo di penalità al risultato della buca;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. c) ed e) che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 12 (dodici) mesi a 3 (tre) anni.
- che nessuno si è presentato all'udienza del 12 novembre 2018;
- che il Sig. Rocchinotti ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## motivi della decisione

La vicenda è concretamente e sufficientemente illustrata nel rapporto informativo e nella stessa memoria difensiva.

In buona sostanza, secondo la contestazione, il Sig. Rocchinotti avrebbe alzato la propria palla giacente in ostacolo, giocandola poi da posizione diversa e distante circa un metro dal luogo originario.



#### **FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

Così risulta dalla testimonianza del giocatore Flavio Ferloni che aveva visto il gesto del Rocchinotti dal tee della buca seguente, posto dall'altro lato del laghetto ove era finita la palla dell'incolpato.

Il Rocchinotti non ha mai negato di aver sollevato la palla dall'ostacolo ma unicamente di averla mossa accidentalmente mentre scendeva dalla sponda per raggiungerla e di averla erroneamente "droppata" invece che ripiazzata nel punto originario.

Quanto alla scorretta metodologia di riposizionamento della palla (che è valsa la squalifica), questa non riveste carattere di illecito giacché non può aver contribuito a favorire il giocatore.

E' noto che una palla lasciata cadere nella fanghiglia della sponda dell'ostacolo d'acqua si viene normalmente a trovare peggio posizionata che se la si piazzi manualmente.

Lo spostamento dal luogo originario, invece, può ben favorire il giocatore poiché vi può essere fondo più asciutto ovvero consentire una migliore posizione dello "stance".

Sul punto, tuttavia, la testimonianza del Sig. Ferloni non è decisiva giacché non ha visto il Rocchinotti durante tutta la manovra ma unicamente nell'atto di "gettare la palla a un metro di distanza" e, dunque, non può escludere che , effettivamente, l'incolpato l'avesse urtata scendendo dalla sponda.

Del resto neppure gli altri giocatori del team hanno prestato attenzione al fatto né, tantomeno, notato qualcosa di improprio.

In ogni caso, resta il fatto che il giocatore, non ha marcato il colpo di penalità, pure dovuto nel caso di specie, omettendo col proprio marcatore un'opportuna attenta verifica del risultato della buca.

In effetti il Rocchinotti avrebbe dovuto essere ben consapevole di aver giocato la palla in modo quantomeno dubbio.



In tanto si configura una negligenza grave rispetto alla precisa responsabilità del proprio gioco in gara.

Tutto ciò premesso il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato

### **DICHIARA**

Il Sig. Enrico Rocchinotti responsabile dell'illecito ex art. 17 2.0 comma del Regolamento di Giustizia per aver consegnato lo score con risultato inferiore a quello effettivamente conseguito per negligenza ed imprudenza ed irroga al medesimo, ai sensi degli artt. 4 e 17 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea per mesi 3 (tre), con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 3 (tre).

Milano, 13 novembre 2018

Avv. Federico Sinicato